



CITTÀ DI SALUZZO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211325

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI SALUZZO, MANTA E LAGNASCO



Ordinanza n. 78 /2026

Saluzzo, 16/03/2026

ORDINANZA ORDINARIA

OGGETTO: Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Bodoni, nel tratto in prossimità del numero civico 39, come indicato nella documentazione fotografica allegata che costituisce parte integrante del presente atto, dalle 8:00 del 19 marzo alle 18:00 del 19 aprile 2026, per consentire l'accesso in via Calleri di Sala dei mezzi d'opera impegnati nel cantiere ivi ubicato.-

IL COMANDANTE

Vista la richiesta intesa ad ottenere l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Bodoni, nel tratto in prossimità del numero civico 39, come indicato nella documentazione fotografica allegata che costituisce parte integrante del presente atto, dalle 8:00 del 19 marzo alle 18:00 del 19 aprile 2026, per consentire l'accesso in via Calleri di Sala dei mezzi d'opera impegnati nel cantiere ivi ubicato;

Dato atto che al fine di poter procedere all'esecuzione dei predetti lavori si rende necessario disporre la regolamentazione del traffico nelle strade interessate dai lavori stessi e, conseguentemente, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze di lavoro, in ordine alla sicurezza per il transito delle persone ed in ordine alla necessità di permettere la regolare esecuzione dei lavori in sicurezza;

Ritenuto di dover favorire il più possibile la suaccennata esigenza di carattere tecnico ed evitare, al contempo danni a persone e/o cose;

Considerato che l'emissione di Ordinanza di disciplina della circolazione stradale in centro abitato è di competenza comunale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285;

Accertata la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL." e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione del NCdS" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale n. 31/2025 del 26/02/2025, con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico ad Elevata Qualificazione di Comandante del Corpo di Polizia Locale – Servizio associato Saluzzo-Manta-Lagnasco;

O R D I N A

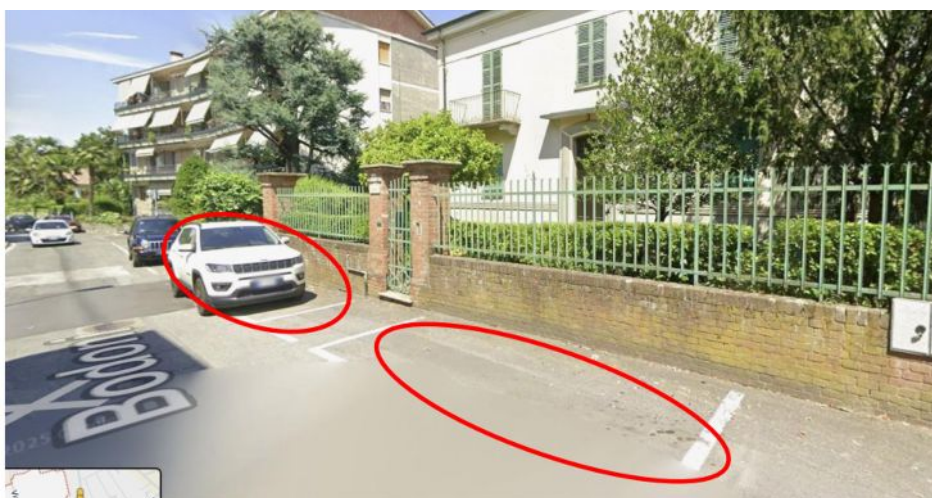
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- **L'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Bodoni, nel tratto in prossimità del numero civico 39, come indicato nella documentazione fotografica allegata che costituisce parte integrante del presente atto, dalle 8:00 del 19 marzo alle 18:00 del 19 aprile 2026;**
- Al richiedente di rendere possibile il transito dei pedoni e del personale accorrente in caso di emergenza, nonché il transito dei mezzi di soccorso, vigilanza e pronto intervento;
- Che il presente Provvedimento venga reso noto al pubblico;

- mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, talché tutti possano prenderne visione;
 - mediante la posa della prescritta segnaletica stradale di cui all'allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. RU n. 1580 del 16.1.2013;
- Che la posa in opera, il mantenimento in efficienza della segnaletica prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 285/92 e ss.mm.ii., e degli artt. dal 30 al 36 e dal 40 al 43 del DPR 495/92, e la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, sono a cura, spese ed a carico dell'impresa esecutrice dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune da qualunque responsabilità;
- A tal proposito si allega alla presente un documento denominato "Istruzioni operative per l'installazione della segnaletica stradale mobile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto e vincola il richiedente al rispetto di quanto in esso contenuto con l'avvertenza che, in difetto, oltre a non poter garantire l'intervento di questo Comando si procederà ai sensi di Legge.

DISPONE

- Che la presente ordinanza è valida solamente nei giorni e nelle ore indicate che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli Operatori di Polizia Locale potranno disporre ulteriori Provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
- Che il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente Provvedimento;
- Che l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii.;
- Che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fulvio Senestro, Responsabile dell'Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Manta-Lagnasco- Saluzzo;
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Piemonte.

IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Senestro Fulvio *



* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa